



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO

C.F. e P. I.: 05841760829 - www.asppalermo.org

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e
Affari Generali

U.O.C. Gestione Economica e Previdenziale

Via Pindemonte n. 88 - 90129 Palermo

Tel. 091 7033793 – Fax n. 091 7033814

Prot. n. 792

Palermo, 11 GEN. 2018

Oggetto: Istanze sospensione e rimborso ritenuta 2,50% per TFR.

Ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari Aziendali
(e in loro assenza ai Direttori delle UU.OO.CC. afferenti)
Al Direttore del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie,
Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico
Ai Direttori Medici/ Responsabili FF.II.OO.
dei Presidi Ospedalieri
Ai Direttori delle UU.OO.CC. Coordinamento Amministrativo
dei Presidi Interspedalieri
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Al Direttore della U.O.C. Coordinamento Staff Strategico
Al Direttore della U.O.C. Programmazione controllo di gestione –
SIS
Al Direttore della U.O.C. Legale
Al Direttore della U.O.C. Psicologia
Al Direttore della U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione
Al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione
Al Direttore Sanitario
All'Ufficio Relazioni Sindacali

e, p.c.

Loro Sedi

Si fa riferimento alle istanze di sospensione e di rimborso delle quote pari al 2,50% dell'80% della retribuzione trattenute ai fini del trattamento di fine rapporto, pervenute da parte di alcuni dipendenti anche per il tramite di studio legale.

Sul tema quest'Amministrazione ha sottoposto specifico quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'INPS con nota prot. n. 2102 del 31.01.2017 e successivo sollecito prot. n. 10181 del 30.05.2017, ad oggi privi di riscontro.

In merito si rappresenta preliminarmente che l'art. 2, comma 5 della Legge n. 335/1995 sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, nel prevedere il passaggio dal pregresso regime del TFS al nuovo regime del TFR per tutti i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, ha disposto al sesto comma che “*la contrattazione collettiva nazionale..... definisce, nell'ambito dei singoli comparti, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma*”.

La materia è stata conseguentemente regolamentata con l'Accordo Quadro Nazionale del 29.07.1999 per l'attuazione delle disposizioni della Legge n. 335/1995, sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali rappresentative e recepito dal D.P.C.M. del 20.12.1999.

L'art. 2 del suddetto D.P.C.M., come modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 02.03.2001, dando concreta attuazione alle previsioni già contenute nella Legge n. 335/1995, rimaste fino a quel momento inattuato, ha disposto il passaggio al regime del TFR, di cui all'art. 2120 del codice civile, nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni assunto a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000, dando così luogo ad un duplice regime: TFS per i dipendenti assunti ante 2001 e TFR per i dipendenti assunti a partire dall'1 gennaio di detto anno. Inoltre, sono in regime di TFR:

- il personale a tempo indeterminato già in regime di TFS, ma che ha volontariamente optato ai sensi dell'art. 59, comma 56 della Legge n. 449/1997, aderendo ai fondi di previdenza complementare negoziali, per il nuovo regime di TFR dei pubblici dipendenti;
- il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999) o stipulato successivamente.

In particolare l'art. 6 del suddetto Accordo Quadro prevede che il passaggio dal regime del TFS al nuovo regime del TFR deve avvenire ad invarianza:

- della retribuzione complessiva netta;
- dell'imponibile previdenziale;
- dell'imponibile fiscale.

Al fine di garantire l'invarianza delle voci sopra indicate, lo stesso art. 6 ha previsto per tutto il personale in regime di TFR quanto segue:

- la soppressione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,50% della base retributiva previsto dall'art. 11 della Legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 in materia di TFS;
- la sterilizzazione di ogni effetto ai fini fiscali della eliminazione del contributo a carico del dipendente;
- la riduzione della retribuzione lorda in misura pari all'ammontare del contributo soppresso così da assicurare l'invarianza della retribuzione netta;
- il recupero figurativo in misura pari alla suddetta riduzione (2,50%) così da assicurare l'invarianza ai fini previdenziali nonché ai fini del calcolo del TFR.

In conclusione ne deriva che i dipendenti in regime di TFR non sono soggetti ad una trattenuta, ma ad una diminuzione della retribuzione lorda finalizzata a garantire il rispetto dell'invarianza della retribuzione netta e di quella utile ai fini previdenziali e fiscali, con contestuale recupero figurativo come sopra esplicitato.

La ratio della suddetta disposizione contrattuale è quella di evitare disparità di trattamento nella retribuzione netta dei dipendenti pubblici a parità di inquadramento contrattuale, ma anche quella di garantire la complessiva sostenibilità economico-finanziaria dei costi della finanza pubblica, derivanti dai trattamenti di fine rapporto e di fine servizio.

Per quanto poi concerne la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, richiamata negli atti di diffida e messa in mora pervenuti da parte di alcuni dipendenti a fondamento della richiesta di sospensione e di rimborso della quota del 2,50% di cui in oggetto, si ritiene opportuno precisare che la stessa non ha alcun effetto sulle disposizioni in materia di TFR, come peraltro recentemente chiarito dall'INPS con nota prot. n. INPS.0013.03/11/2017.0184461 del 03.11.2017 a riscontro di specifica richiesta di restituzione riduzione della retribuzione lorda dei lavoratori in regime di TFR, inoltrata all'Istituto previdenziale da un dipendente di quest'Azienda.

In particolare, con detta sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10 del D.L. n. 78/2010, che recitava *“Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”*.

L'art. 12, comma 10 del D.L. n. 78/2010 introduceva una nuova modalità di computo della prestazione di fine servizio: la prima, concernente le anzianità contributive maturate fino al 31.12.2010, da calcolare in base alle regole previgenti in materia di TFS; la seconda, relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dall'01.01.2011 da computare secondo le regole di cui all'art. 2120 c.c. in materia di TFR.

Con la suddetta sentenza, la norma è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non escludeva l'applicazione a carico del dipendente del contributo pari al 2,50% della base contributiva prevista dall'art. 37, comma 1 del D.P.C.M. n. 1032/1973.

Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, dapprima l'art.1 del D.L. n. 185/2012 (decaduto per mancata conversione in legge) e poi l'art. 1, commi 98 e 99 della Legge n. 228/2012 hanno abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'art. 12, comma 10 del D.L. n. 78/2010, disponendo il ripristino della disciplina di calcolo del TFS vigente anteriormente all'01.01.2011 con conseguente conferma del contributo del 2,50% a carico dei dipendenti in regime di TFS. Pertanto, atteso che il TFR è calcolato in base al D.P.C.M. 20.12.1999 e ss.mm.ii., ne deriva che nei confronti del personale in regime di TFR non è applicabile né la sentenza della Corte Costituzionale, né l'art. 1 del D.L. n. 185/2012, né l'art. 1, commi 98 e 99 della Legge n. 228/2012.

Per maggiori chiarimenti sul tema si rinvia alla guida operativa dell'ARAN del dicembre 2016 recante "Accordo quadro in materia di TFR e di previdenza complementare del 29 luglio 1999 – L'adeguamento retributivo e contributivo nel passaggio dal TFS al TFR dei pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 6 dell'AQN", consultabile sul sito www.aranagenzia.it nella sezione "Strumenti operativi", della quale si allega alla presente stralcio relativo alla esemplificazione del meccanismo dell'invarianza retributiva.

Pertanto la riduzione pari al 2,50% per i dipendenti in regime di TFR pubblico deve ritenersi pienamente in linea con la contrattazione collettiva nazionale (art. 6 dell'accordo quadro 29.07.1999), che ha dato coerente attuazione al principio dell'invarianza sancito dal legislatore con l'art. 26, comma 19 della Legge n. 448/1998.

Tenuto conto della necessità che tutti i dipendenti siano informati, le SS.LL. avranno cura di assicurare la massima diffusione della presente al personale afferente, a valere anche quale riscontro alle istanze ed agli atti di diffida e messa in mora pervenuti e che dovessero in futuro eventualmente pervenire in merito all'oggetto.

Il Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione è invitato a pubblicare la presente sul sito web aziendale.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Economica e Previdenziale
(Dott. Antonina Agnello)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Domenico Moncada)

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Sergio Consagra)

Il Commissario
(Dott. Antonino Candela)

2. nella regolazione del passaggio è stato previsto, quale elemento centrale e irrinunciabile, l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali;
3. l'invarianza opera con riferimento: alla retribuzione netta; all'imponibile fiscale; all'imponibile previdenziale;
4. il meccanismo messo a punto dall'Accordo quadro del 29 luglio 1999 (recepito nel DPCM 20 dicembre 1999) per "regolare" il passaggio (art. 6 dell'AQN citato) garantisce (come esemplificato nella successiva *tavola 1*): i) l'invarianza della retribuzione netta e dell'imponibile fiscale, *attraverso la riduzione della retribuzione lorda*; ii) l'invarianza a fini previdenziali, nonché ai fini del calcolo della prestazione (TFR), *attraverso il "recupero figurativo" della riduzione operata*.

Tavola 1

Esemplificazione del meccanismo dell'invarianza retributiva

Dipendente in TFS		Dipendente in TFR	
Stipendio	1.926,02	Stipendio	1.926,02
Ria	73,00	Ria	73,00
Retribuzione lorda	1.999,02	Totale²	1.999,02
Contributo pensione (8,75%)	-174,91	Riduzione operata ai sensi dell'art. 6 Accordo Quadro Nazionale del 29/7/1999	-39,98
Contributo TFS (2,5%)¹	-39,98	Retribuzione lorda	1.959,04
Imponibile Irpef⁴	1.784,13	Contributo pensione (8,75%) ³	-174,91
Ritenuta Irpef	410,35	Imponibile Irpef⁴	1.784,13
Retribuzione netta	1.373,78	Ritenuta Irpef	410,35
		Retribuzione netta	1.373,78

¹ Il contributo TFS è calcolato sull'80% della retribuzione utile al TFS
² Ai fini del calcolo del TFR, si considera il totale ante-riduzione.
³ Il contributo è calcolato sul totale di 1.999,02. Opera infatti il "recupero figurativo" a fini previdenziali previsto dall'art. 6 dell'AQN.
⁴ Non si è tenuto conto delle deduzioni e detrazioni di imposta.